

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI  
XX ANNIVERSARIO  
DELLA PROMULGAZIONE DEL CODICE DEI CANONI DELLE CHIESE ORIENTALI  
18.10.1990 - 18.10.2010

CONVEGNO DI STUDIO

*Il Codice delle Chiese Orientali:  
la storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche,  
Roma, 8-9 ottobre 2010*

Chiesa Copta:

*Sviluppo del diritto particolare della Chiesa Copta Cattolica,*

S.E. Mons. AZIZ MINA,

*Vescovo dell'Eparchia di Guizeh dei Copti*

TAVOLA ROTONDA

*L'attività legislativa delle Chiese sui iuris*

Sommario: Premessa; 1. Il lavoro della Commissione istituita ad hoc; Conclusione.

*Premessa*

In seguito alla promulgazione del CCEO, avvenuta 20 anni fa, la Chiesa Copta ha incaricato una commissione a scopo di preparare una bozza del proprio diritto particolare, consapevole della sua importanza nella vita di ogni Chiesa «sui iuris».

La chiesa Copta, con la redazione del proprio diritto particolare, voleva in primo luogo rispondere all'invito rivolto dal Santo Padre, nella Costituzione Apostolica *Sacri canones*, alla potestà legislativa delle singole Chiese «sui iuris», di elaborare quanto prima il proprio diritto particolare:

Inoltre si avverte bene come in questo settore il presente codice affida al diritto particolare delle Chiese "sui iuris" tutto ciò che non è considerato necessario per il bene comune di tutte le Chiese orientali. A questo riguardo è nostra intenzione che quanti hanno potestà legislativa nelle singole Chiese "sui iuris", tenendo presente le tradizioni del proprio rito, come pure le disposizioni del Concilio Vaticano II, vi provvedano al più presto con norme particolari.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>· Const. Ap. *Sacri Canones*, 18 oct. 1990, AAS 83 (1990), pp. 1033-1044, hoc in *Enchiridion vaticanum*, 12, n. 518.

In secondo luogo, la Chiesa Copta voleva evitare l'esistenza di lacune canoniche, dato che il CCEO riservava un ampio spazio<sup>2</sup> nel quale le singole Chiese possono e devono emanare norme secondo la propria disciplina e la propria tradizione, in accordo con le circostanze odierne, nell'intento di specificare alcune materie.

La prima Chiesa ad emanare il proprio diritto particolare è stata la Chiesa Greco-Melkita Cattolica (1995), seguita dalla Chiesa Maronita (1996) e da poi quella Chiesa Siro-Cattolica (1999). Dobbiamo aspettare l'anno 2003 perché la prima promulgazione del diritto particolare della Chiesa Copta veda la luce, seguita dalla seconda del 2007, che porta già alcune modifiche.

#### *1. Il lavoro della Commissione istituita ad hoc*

L'opera della commissione, nelle due stesure, si svolgeva in stretta collaborazione con il Sinodo dei Vescovi, organo legislativo della Chiesa, ciò però ha comportato un gran ritardo del lavoro, poiché il Sinodo dei Vescovi si radunava alcune volte all'anno e le sedute del Sinodo riservate allo studio del testo erano poche.

La commissione, per svolgere il compito a lei affidato, ha, prima di tutto, evidenziato i punti che esigevano la redazione di una norma, i punti che permettevano un cambiamento della norma comune e gli altri punti dove bastava adottare quella del CCEO. Spesso anche mentre il CCEO detta norme di diritto comune, salvaguarda un'eventuale norma diversa di diritto particolare; altre volte esso detta una norma di diritto comune, ma nello stesso tempo propone un'alternativa che il diritto particolare potrebbe fare propria.<sup>3</sup>

La commissione ha notato anche che, in diverse parti, senza un espresso riferimento al diritto particolare, il CCEO sollecitava una norma emanata da qualche autorità,<sup>4</sup> ed a volte lasciava esclusivamente al diritto particolare alcune materie da regolare, come ad esempio, le disposizioni relative ai chierici minori,<sup>5</sup> quelle che regolano forme di vita consacrata non prescritte dal diritto comune (asceti, vergini, vedove),<sup>6</sup> le norme delle società di vita apostolica, i cui membri non emettono voti religiosi,<sup>7</sup> quelle delle associazioni private dei fedeli cristiani,<sup>8</sup> nonché le norme che regolano i fidanzamenti o sponsali.<sup>9</sup> Certo che la frequenza dei rimandi a norme di diritto particolare è dovuta al rispetto che il CCEO riserva alla diversità di tradizione, disciplina e patrimonio proprio di ciascuna Chiesa «sui iuris».

---

<sup>2</sup> Cfr. elenco in allegato.

<sup>3</sup> CCEO cann. 72 §1; 127; 220, 2°; 224 §3; 252 §1; 263 §1; 277 §1; 284 §§ 2 et 3, 4°; 287 §2; 335 §2; 357 §2; 365 §2; 610 §3; 741; 759 §1; 800 §2; 837 §2; 864 §2; 880 §2; 1002; 1004; 1028 §3; 1084 §1, 4°; 1129 §1; 1152 §2, 3°; 1242; 1340 §1; 1405 §2; 1420 §2; 1518.

<sup>4</sup> Ad esempio CCEO can. 621 §§ 1, 2, 3, vedi anche elenco in allegato.

<sup>5</sup> CCEO can. 327.

<sup>6</sup> CCEO can. 570.

<sup>7</sup> CCEO can. 572.

<sup>8</sup> CCEO can. 573 §2.

<sup>9</sup> CCEO can. 782 §1.

Tuttavia, la commissione era consapevole che non era possibile stabilire impedimenti a ricevere o ad esercitare gli ordini sacri<sup>10</sup> nel diritto particolare; inoltre non vi si poteva stabilire impedimenti dirimenti per il matrimonio se non per una causa gravissima, d'intesa con i Vescovi eparchiali delle altre Chiese «sui iuris» interessate e dopo aver consultato la Sede Apostolica.<sup>11</sup>

Infine, la commissione era anche consapevole che «dal legislatore inferiore non può essere emanata validamente una legge contraria al diritto superiore»;<sup>12</sup> perciò la norma stabilita per diritto particolare, contraria o in contrasto con quelle stabilite dal diritto comune, è invalida.

Giunta a queste conclusioni, la commissione ha potuto tracciare i principi da seguire nell'adempire il suo lavoro:

La commissione intendeva che la normativa di diritto particolare si presentasse come un codice simile ai «Typica» dei monasteri o alle «costituzioni» degli Istituti di vita consacrata, i quali, nonostante l'esistenza di una normativa comune a tutti i religiosi, hanno ciascuno le proprie norme che determinano la propria specificità, carisma, disciplina ecc., dato che il CCEO intende con il termine di diritto particolare «tutte le leggi, le legittime consuetudini, gli statuti e le altre norme del diritto che non sono comuni né alla Chiesa universale né a tutte le Chiese orientali».<sup>13</sup>

Personalmente, riconosco che i testi sinora promulgati non seguono questo schema; tuttavia, l'emanazione del diritto particolare oggi in vigore è un passo gigante che, seguito da altri, potrebbe portare un giorno alla formulazione di un codice di diritto particolare che metta in risalto tutta la ricchezza del patrimonio della Chiesa Copta Cattolica.

Analizzando il testo del diritto particolare della Chiesa Copta Cattolica, si può subito dedurre che esso si limitava a riprodurre il testo del CCEO portando la variante voluta dall'autorità legislativa della Chiesa, omettendo i punti nei quali la medesima autorità abbia optato di adottare la norma comune.

In aggiunta al Diritto particolare della Chiesa Copta, troviamo le norme relative a:

1. Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa Patriarcale (can. 113).
2. L'Assemblea Patriarcale (cann. 140-145).
3. Il Consiglio Pastorale Eparchiale (can. 274).
4. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (can. 294).
5. Il Seminario (can. 330).
6. Il sostentamento dei Sacerdoti (can. 1021).
7. La cassa di previdenza sociale dei Sacerdoti (can. 1021).
8. I Tribunali (cann. 1062-1184).

---

<sup>10</sup>. CCEO can. 764.

<sup>11</sup>. CCEO can. 792.

<sup>12</sup>. CCEO can. 985 §2.

<sup>13</sup>. CCEO can. 1493 §2.

9. L'Archivio (cann. 256-261).

10. L'amministrazione dei beni temporali (can. 1031).

La Commissione ha messo le bozze nelle mani del Sinodo dei Vescovi, il quale ha approvato il testo, emanato poi dal Patriarca secondo la norma del CCEO.<sup>14</sup>

La commissione ha constatato e ha reso noto al Sinodo che non c'è bisogno di alcuna approvazione dell'autorità superiore dal momento che il Sinodo non ha emanato norme che esigono tale approvazione.

Infatti, la concessione dell'approvazione del Romano Pontefice alle norme emanate dal Sinodo dei vescovi della Chiesa Patriarcale diventa necessaria soltanto in due casi: nello stabilire norme concernenti l'esercizio dell'autorità del Patriarca fuori del territorio patriarcale<sup>15</sup> e nel determinare una procedura diversa da quella stabilita per diritto comune nell'esame dei nomi e nell'elezione dei candidati all'episcopato.<sup>16</sup> Mentre è richiesta l'approvazione della Sede Apostolica, per sopprimere o trasferire alla domenica alcuni giorni di precetto<sup>17</sup> e per l'emanazione di norme che contrastino con il diritto comune in materia di rimozione o di trasferimento dei parroci.<sup>18</sup>

Dopo la prima e la seconda stesura, il Patriarca, a norma del CCEO,<sup>19</sup> ha comunicato il testo del diritto particolare al Santo Padre.

### *Conclusione*

Per la retta amministrazione di ogni Chiesa «sui iuris» e per rimanere fedeli alla propria storia, ricchezza e specificità di tradizione e patrimonio disciplinare, è indispensabile che ciascuna Chiesa emani norme di diritto particolare, per evitare di imbattersi in vere e proprie «lacunae iuris».

È da riconoscere che tale lavoro è arduo e complesso dato che, nelle Chiese orientali, non esistono finora codici o raccolte sistematiche di diritto, ma soltanto norme di concili, sinodi e canoni dei Santi Padri della Chiesa, non ancora tutti editi.

All'inizio del XX secolo, la Congregazione per le Chiese Orientali, per mettere a disposizione della Commissione incaricata di preparare il diritto orientale il materiale necessario per la redazione del codice orientale, ha preso l'iniziativa di raccogliere le fonti del diritto delle diverse Chiese «sui iuris» nelle tre serie di «FONTI della Codificazione canonica orientale». Essa procede molto a rilento, ma, data la sua utilità, va ultimata e completata, con la collaborazione di tutte le Chiese Orientali.

---

<sup>14</sup>. CCEO can. 112 §1.

<sup>15</sup>. CCEO can. 78 §2.

<sup>16</sup>. CCEO can. 182 §3.

<sup>17</sup>. CCEO can. 880 §3.

<sup>18</sup>. CCEO can. 1388.

<sup>19</sup>. CCEO can. 111 §3.

Sarebbe auspicabile costituire una commissione in ogni singola Chiesa «sui iuris» per tutte le questioni concernenti la propria codificazione, ovvero la raccolta delle fonti e la preparazione e redazione dei testi legislativi, organizzando un archivio per la documentazione e annotando i testi legislativi del passato, sia quelli ancora in vigore sia quelli ormai superati, la loro storia, le proposte di aggiornamento, le modifiche apportate ed ogni informazione utile per lo studio e l'interpretazione dei testi.

Si porrebbero così le basi per la redazione di propri codici di diritto particolare.